

**Il Ministro dello Sviluppo Economico**  
**di concerto con**  
**il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**  
**e con**  
**il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo**

- VISTO** il **Regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443**, recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”;
- VISTO** il **Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327**, recante “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”;
- VISTA** la **legge 11 gennaio 1957 n. 6**, recante “Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”;
- VISTO** il **decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128**, recante “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- VISTA** la **legge 21 luglio 1967 n. 613**, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
- VISTO** il **decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886**, recante “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
- VISTA** la **legge 9 gennaio 1991 n. 9**, recante “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;
- VISTO** il **decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624**, recante “Salute e sicurezza dei lavoratori addetti alle attività estrattive”;
- VISTO** il **decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625**, recante “Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;
- VISTO** il **decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112**, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO** il **decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- VISTO** il **decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il **decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117**, recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- VISTO** decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante “Attuazione alla direttiva 2008/56/CE, atti a conseguire e mantenere un buono stato ambientale entro il 2020”;
- VISTO** il **decreto legge 22 giugno 2012 n. 83**, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE



**DGS**  
**UNMIG**

Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per la sicurezza  
Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse

- VISTO** il **decreto legge 12 settembre 2014 n. 133**, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”
- VISTO** il **decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105**, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTO** il **decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 145**, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- VISTA** la **legge 28 dicembre 2015 n. 208**, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
- VISTO** il **decreto legislativo 7 ottobre 2016 n. 201**, recante “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”;
- VISTO** il **decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257**, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”.
- VISTO** il **decreto ministeriale 7 dicembre 2016**, recante “Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
- VISTO** il **decreto ministeriale 9 agosto 2017**, recante “Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017”;
- VISTA** la **Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie** (Londra, 29 dicembre 1972), legge 13 febbraio 2006 n. 87 di “Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati”;
- VISTA** la **Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento** (Barcellona, 16 febbraio 1976), legge 25 gennaio 1979 n. 30 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976”;
- VISTA** la **Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare** (Montego Bay, 10 dicembre 1982), legge 2 dicembre 1994, n. 689 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994”;
- VISTE** le **Linee guida e le norme per la rimozione di impianti e strutture offshore nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva** (IMO resolution A. 672 (16), adottata in data 19 ottobre 1989);
- VISTO** il decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 recante “Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino”;
- VISTO** il **decreto interministeriale del 10 novembre 2017**, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017

- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che prevede, in particolare, all’art. 25, comma 6, che [...] *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali [...]*;
- CONSIDERATO** l’impatto ambientale, sociale ed economico delle attività connesse alla dismissione mineraria delle infrastrutture e dei pozzi di coltivazione di idrocarburi, e la necessità dell’individuazione di un metodo condiviso per la valutazione dell’impatto stesso e la successiva scelta fra le differenti opzioni disponibili per un eventuale riutilizzo delle stesse,
- RITENUTO** necessario fornire agli operatori, con particolare riferimento alle piattaforme offshore, una guida sulle procedure da seguire per la dismissione mineraria delle piattaforme e strutture connesse adibite alla coltivazione degli idrocarburi
- ACQUISITO** il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome rilasciato in data **XX.XX.XXXX**

**decreta**

### **Articolo 1**

1. Sono approvate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali, ai sensi del comma 6, dell’art. 25 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104.
2. Le linee guida e i relativi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.



# Linee guida per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse

## Titolo I disposizioni generali

### Capo I Finalità, Ambito di applicazione e Definizioni

#### Art. 1. Finalità

Le presenti linee guida stabiliscono le procedure per la dismissione mineraria delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale in concessioni minerarie disciplinate da D.Lgs.625/1996 al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia Marina, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione alla direttiva 2008/56/CE.

#### Art. 2. Definizioni

- a. Amministrazione competente: l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto di riutilizzo della piattaforma e/o infrastruttura connessa cui compete l'adozione del provvedimento necessario al riutilizzo delle piattaforme e infrastrutture connesse.
- b. Analisi multicriterio decisionale: analisi che tiene conto di più aspetti propri della rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse.
- c. BUIG: bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
- d. Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare: comitato istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 145/2015.
- e. Concessione mineraria: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9/1991 e s.m.i.
- f. Condotte sottomarine (flowlines): tubazioni impiegate per il collegamento e il trasporto della produzione, sia essa prodotto dei singoli pozzi o proveniente da altre piattaforme/impianti a un collettore o a un centro di raccolta o di trattamento.
- g. DGSAIE: Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
- h. DGS-UNMIG: Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse del Ministero dello sviluppo economico.
- i. Giacimento: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria.
- j. Infrastruttura connessa: impianti collegati alla piattaforma e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed il loro trasporto verso altri impianti.
- k. Relazione sui grandi rischi: relazione che l'operatore è tenuto a presentare ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 145/2015 per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
- l. Riutilizzo: utilizzo delle piattaforme o delle infrastrutture connesse per scopi alternativi a quello minerario.
- m. Sezione UNMIG: ufficio dirigenziale della DGS-UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico nonché autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE



**DGS**  
**UNMIG**

Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per la sicurezza  
Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse

dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, competente in materia di gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.

- n. Sottostruttura: struttura di una piattaforma, fissata a fondo mare mediante pali.
- o. Sovrastruttura: struttura di una piattaforma costituita da uno o più ponti su cui sono montati gli impianti di processo, le apparecchiature, i moduli alloggio e gli uffici.
- p. Titolare della concessione: soggetto al quale è stata conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi.

### **Art. 3. Ambito di applicazione**

Le presenti linee guida si applicano alle piattaforme di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito, ed infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell'ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

### **Art. 4. Chiusura mineraria dei pozzi**

1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve essere chiuso minerariamente secondo la procedura prevista dal DPR 886/1979 e dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico
2. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria di cui al comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo marino mediante taglio e recupero.
3. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse è proibito.
4. In deroga al comma 3, può essere autorizzato da parte dell'Amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10 commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.

### **Art. 5. Aggiornamento dell'elenco delle piattaforme in dismissione**

1. Le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello Sviluppo Economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e DGSAIE l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica descrittiva sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti.
2. La DGS-UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente, verifica se nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse per le quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo.
3. La DGS-UNMIG pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle presenti linee guida.
4. Nell'elenco di cui al comma precedente, sono indicate le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma 2, possono essere riutilizzate.

### **Art. 6. Relazione Tecnica Descrittiva**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE



Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 5 comma 1, la società titolare della concessione mineraria nell'ambito della quale è installata la piattaforma o infrastruttura connessa da dismettere presenta documenti e disegni aggiornati utili ai fini della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built, etc.) e i risultati delle ispezioni di superficie e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali della sovrastruttura e delle strutture immerse).

### **Art. 7 Obblighi del titolare**

1. Dalla comunicazione di cui all'art. 5 comma 1, il titolare della concessione mineraria nell'ambito della quale sono ubicate la piattaforma e le infrastrutture connesse in dismissione è tenuto a non variarne lo stato e ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e, nei tempi previsti, i lavori di chiusura mineraria autorizzati.
2. L'ingegnere capo della sezione UNMIG competente verifica lo stato degli impianti e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari.

## **Titolo II – Dismissione mineraria della piattaforma e delle infrastrutture connesse**

### **Capo I Riutilizzo per scopi diversi dall'attività mineraria**

#### **Art. 8 . Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse per scopi diversi dall'attività mineraria**

1. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, le Società o Enti interessati al riutilizzo di una piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione mineraria presentano entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo, al MiSE-DGSAIE, al MiSE-DGS-UNMIG, alla Capitaneria di Porto competente ed all'Amministrazione competente, una istanza completa del progetto preliminare di riutilizzo. L'istanza è pubblicata sul BUIG, del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima.
2. Possono presentare le istanze di cui al comma 1 società od enti che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei progetti presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. I richiedenti devono possedere nell'Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna, in caso di conferimento, a costituirle. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono le attività indicate nel progetto di riutilizzo.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a presentare, prima dell'autorizzazione alla esecuzione del progetto presentato, una fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di rimozione e di recupero ambientale previste al termine del loro riutilizzo e garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
4. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente fornisce:
  - se il richiedente ha sede in Italia, i documenti di cui all'allegato 1, comma 1;
  - se il richiedente ha sede in uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, i documenti di cui all'allegato 1, punto 2.



5. Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, il richiedente presenta la documentazione di cui all'allegato 1, punto 3.
6. Ai fini della valutazione della capacità tecnica e organizzativa il richiedente presenta la documentazione di cui all'allegato 1 punto 4.
7. Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'ambiente e alla gestione dei rischi, il richiedente presenta la documentazione di cui all'allegato 1 punto 5.
8. Le istanze presentate, corredate dal progetto preliminare di riutilizzo secondo la normativa vigente, saranno valutate, dall'Amministrazione competente sulla base dei seguenti criteri:
  - a. Innovazione promossa dal progetto;
  - b. Impatto e sue ricadute socio-economico generale (a scala nazionale e regionale) e specifico per i territori vicini alle strutture da riutilizzare;
  - c. Sostenibilità economica del progetto;
  - d. Sinergia tecnologica attuabile tra le funzionalità proposte nel nuovo progetto e la struttura esistente;
  - e. Sostenibilità ambientale;
  - f. piano di manutenzione delle strutture;
  - g. completezza e razionalità del progetto proposto;
  - h. tempi programmati per la esecuzione del progetto;
  - i. modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino finale;
  - j. Eventuali accordi di programma con Amministrazioni centrali o locali.

### **Art. 9 . progetto di riutilizzo**

Il progetto di riutilizzo deve prevedere almeno:

- Analisi dei potenziali conflitti d'uso (rotte marittime, aree protette, etc.).
- Analisi del potenziale di produzione nel sito oggetto di interesse relativamente alla/alle funzione/i prescelte all'interno del progetto (ad esempio: itticultura, agricoltura, energia marina, etc.).
- Scelta motivata della/delle funzione/funzioni da implementare nell'area di rispetto della piattaforma e/o da integrare nella piattaforma stessa.
- Planimetria del progetto con indicazione delle eventuali necessarie rimozioni, rimozioni da realizzarsi a carico del titolare della concessione mineraria.
- Stima della producibilità complessiva della installazione.
- Analisi degli effetti ambientali in fase di realizzazione, esercizio e dismissione, con riferimento a eventuali modifiche delle condizioni meteomarine, della qualità delle acque, dei fondali e degli ecosistemi marini, con particolare riferimento alle risorse naturali, alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti al quadro delle emissioni e ad eventuali rischi di gravi incidenti.
- Programma dei lavori, con indicazione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento per garantire la sicurezza.
- Analisi dei costi, divisi per categoria.
- Analisi dell'impatto sociale ed economico del progetto su scala internazionale, nazionale e locale.

### **Art. 10. Valutazione Impatto ambientale**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE



**DGS**  
**UNMIG**

Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per la sicurezza  
Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse

1. Qualora il progetto di riutilizzo della piattaforma e delle strutture connesse in dismissione ricada nel campo di applicazione della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della Parte II del DLgs n. 152/2006, il richiedente presenta, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contestualmente all'istanza di cui all'art. 6 comma 1 delle presenti linee guida, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle procedure disciplinate ai Titoli III III-bis della Parte II del DLgs n. 152/2006.
2. Per progetti per i quali non è prevista la valutazione di impatto ambientale il progetto di riutilizzo è sottoposto a una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006.

### **Art. 11. Approvazione progetto – autorizzazione all'esecuzione**

1. L'autorizzazione al riutilizzo è rilasciata dalla Amministrazione competente a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.
2. Nell'ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni interessate e l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale laddove prevista ovvero gli esiti della valutazione preliminare di cui al precedente articolo 9, comma 2. Le amministrazioni necessariamente interessate al procedimento unico di cui al comma 2 sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il titolare della concessione mineraria e, ove previsto dalla normativa di settore la regione, la provincia ed il comune interessati.
3. L'Amministrazione competente, prima del rilascio dell'autorizzazione verifica l'esistenza di tutte le garanzie economiche di cui all'art. 8.
4. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione al riutilizzo di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione deve richiedere la concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso dell'area interessata per le finalità oggetto dell'autorizzazione.
5. Qualora nell'ambito del procedimento sia acquisito uno o più atti di dissenso considerati non superabili, l'amministrazione competente adotta la determinazione di conclusione negativa del procedimento che costituisce il rigetto della domanda e produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 241/1990. L'amministrazione competente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione del procedimento.
6. Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono gestiti dall'amministrazione competente nei termini e nelle modalità previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies.

### **Art. 12. Cancellazione pertinenza mineraria**

La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto competente e l'Amministrazione competente, verifica la rimozione eventualmente prevista dal progetto di riutilizzo autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di cessazione dell'attività mineraria e di cancellazione della relativa pertinenza.

## Capo II Rimozione

### Art. 13. Progetto di rimozione

1. La società titolare presenta alla Sezione UNMIG competente per territorio, istanza per l'autorizzazione alla rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia entro 10 mesi:
  - dalla pubblicazione dell'elenco delle piattaforme o strutture connesse in dismissione che devono essere rimosse e non possono essere riutilizzate di cui all'art. 5 commi 3 e 4,
  - dal termine di cui all'art. 6 comma 1, in assenza di istanze per il riutilizzo,
  - dalla notifica della determinazione di conclusione del procedimento di cui al comma 9 dell'articolo 10, o dalla comunicazione di autorizzazione di cui all'art 10 comma 1.
2. Il progetto di rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione è predisposto dalla società titolare secondo le indicazioni ed i contenuti di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida.
3. La Sezione UNMIG trasmette copia del progetto di rimozione alla Capitaneria di Porto Competente per un parere relativo al rispetto degli obblighi legati al provvedimento di concessione demaniale della piattaforma o struttura collegata.

### Art. 14. Valutazione ambientale del progetto di rimozione

1. I progetti di rimozione delle piattaforme e delle infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione ambientale secondo le modalità e le procedure esplicitate nei commi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Il progetto di rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione, predisposto secondo i contenuti di cui all'allegato 3 delle presenti Linee Guida, è trasmesso dalla società titolare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del decreto legislativo 152/2006 corredata dagli elementi informativi di cui al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104", al fine di verificare necessità di sottoporre il progetto alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, rispettivamente a norma degli articoli 19 o da 23 a 25 del medesimo decreto legislativo 152/2006, ovvero a nessuna procedura.
3. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione, la documentazione acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente comma 1 saranno considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 152/2006.
4. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato già oggetto di una positiva verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli adempimenti di cui al comma 2 saranno espletati dalla società titolare solo qualora il progetto di dismissione risulti difforme da quello già esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della verifica di ottemperanza della prescrizione. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la società titolare fornirà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'attestazione circa la rispondenza del progetto di dismissione



presentato ai sensi dell'art. 14 delle presenti Linee Guida a quello già oggetto di positiva verifica di ottemperanza della relativa prescrizione.

### **Art. 15. Relazione sui grandi rischi**

1. Il titolare della concessione redige la Relazione sui grandi rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in dismissione ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 145 del 18 agosto 2015. La Relazione deve essere presentata al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare ed alla Sezione UNMIG competente per territorio per la valutazione e accettazione.
2. I lavori di rimozione non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della relazione sui grandi rischi di cui al comma 1.

### **Art. 16. Approvazione progetto – autorizzazione all'esecuzione**

1. L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di Porto, e comprende l'eventuale provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare di cui al precedente articolo 14, comma 2 e le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di Porto e nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.
2. La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività di rimozione, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

### **Art. 17. Relazione finale**

1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 trasmette alla Sezione UNMIG competente ed all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente una relazione trimestrale durante l'esecuzione dei lavori di rimozione ed una relazione finale al termine degli stessi comprensiva dei risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell'allegato 2 punto 1 lettera g e dell'allegato 3 punto 6.
2. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio il titolare può avvalersi, tramite apposti accordi, del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
3. Al termine dei lavori di dismissione è fatto obbligo, laddove necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di cui al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi interessati dai lavori di rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse.

### **Art. 18. Cancellazione pertinenza mineraria**

La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto competente, verifica la rimozione della piattaforma e delle infrastrutture in dismissione così come prevista dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'articolo 16 e redige l'attestazione di cessazione dell'attività mineraria e di cancellazione della pertinenza.

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLE PRESENTI LINEE GUIDA**

1. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il richiedente con sede in Italia presenta:
  - a) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii.;
  - b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 in cui si attesta di non essere oggetto di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato;
  - c) copia autentica del documento che nomina i rappresentanti legali e i membri con cariche sociali, con allegato copia dei documenti di identità;
  - d) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dei dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i, così come definito dall'art. 2 dell'allegato Tecnico del decreto legislativo 231/2007 contenente, in adempimento degli obblighi previsti ai dall'articolo 21 del medesimo decreto, per ognuno:
    - 1) cognome;
    - 2) nome;
    - 3) luogo di nascita (Paese, Città, Provincia);
    - 4) data di nascita;
    - 5) luogo di residenza/domicilio (Paese, Città, Provincia, indirizzo);
    - 6) codice fiscale (solo per i residenti in Italia);
    - 7) attività lavorativa e settore economico in cui il titolare effettivo opera prevalentemente;
    - 8) dichiarazione in cui si accerta di essere/non essere un Persona Politicamente esposta ai sensi del decreto legislativo 231/2007, articolo 1, comma 2, lettera o) e articolo 1, Allegato tecnico.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il richiedente con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in altro Stato presenta:
  - a) certificato equipollente al certificato camerale in corso di validità, che includa le seguenti informazioni relative al soggetto richiedente: denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale sociale, partita IVA e/o codice fiscale o equivalente, sito internet, denominazione dell'eventuale gruppo di appartenenza, denominazione della eventuale società controllante, nominativo del titolare effettivo, nome e contatti del rappresentante legale e del soggetto incaricato dei rapporti con le autorità;
  - b) copia autentica aggiornata dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
  - c) dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
3. Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, è presentata la seguente documentazione:
  - a) copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni del soggetto richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del



decreto legislativo 39/2010 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in altro Stato;

- b) copia dei bilanci consolidati approvati degli ultimi tre anni del gruppo societario in cui è ricompreso il soggetto richiedente ovvero i bilanci consolidati a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in altro Stato ;
  - c) copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni della società controllante e/o collegata che fornisce le garanzie e/o i finanziamenti e che annovera fra i propri soci il titolare effettivo della società richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in altro Stato;
4. Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed organizzativa, è presentata la seguente documentazione:
- a) relazione con descrizione delle principali attività, con riferimento al progetto presentato, svolte in Italia o all'estero (nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza);
  - b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione di cui alla lettera precedente
  - c) relazione che illustri le competenze tecniche acquisite nell'attività indicata in progetto con riferimento ai progetti realizzati
  - d) qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle capacità tecniche.
- 5 Ai fini della valutazione della capacità tecnica ed organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'ambiente e alla gestione dei rischi, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:
- a) politiche ambientali dell'ente:
    - 1) documentazione relativa al sistema di gestione ed esperienza in materia ambientale con specifico riferimento alla gestione delle responsabilità ambientali;
    - 2) documentazione relativa alle politiche dell'ente in materia di sicurezza;
  - b) eventuali certificazioni in materia salute, sicurezza e ambiente e gestione dei rischi;
  - c) modalità delle attività di supervisione sui contrattisti in materia di salute e sicurezza e ambiente.



**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLE PRESENTI LINEE GUIDA**

Il progetto di rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa contiene la seguente documentazione:

- 1)
  - a. Informazioni di base
    - 1) Schema generale delle installazioni incluse nel Progetto preliminare di rimozione (piattaforme, strutture e condotte sottomarine);
    - 2) Risultato delle verifiche preliminari effettuate e documentazione aggiornata;
    - 3) Informazioni relative alla posizione, tipologia e stato di altre strutture non coinvolte dal Progetto di dismissione ma che potranno essere indirettamente interessate durante lo svolgimento delle operazioni;
    - 4) Informazioni relative alle condizioni meteo-marine, profondità d'acqua e caratteristiche del fondale;
    - 5) Informazioni relative ad attività quali ad esempio la pesca, la navigazione ed altre attività commerciali eseguite nell'area in cui sono presenti le installazioni oggetto del progetto di rimozione;
    - 6) Ogni altra informazione di base ritenuta utile al progetto di dismissione.
  - b. Descrizione delle installazioni da dismettere incluse nel progetto preliminare di rimozione
    - 1) Sottostrutture di installazioni fisse e flottanti (tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);
    - 2) Sovrastrutture di installazioni fisse e flottanti (tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);
    - 3) Sistemi e apparecchiature sottomarine (tipologia, dimensioni, materiali, dettagli sui pali di fondazione e altre informazioni riguardanti potenziali interazioni con altri sistemi e apparecchiature limitrofe);
    - 4) Lunghezze, diametri, tipo di rivestimento e tipologia di installazione delle condotte sottomarine rigide/flessibili;
    - 5) Dettagli relativi allo stato di interrimento delle condotte sottomarine, dei materassi o sacchi di cemento o altri sistemi utilizzati per la copertura e la protezione delle condotte medesime;
    - 6) Dettagli relativi ai sistemi che sono parte integrante delle installazioni sottomarine quali ad esempio collettori, valvole, clampe, ombelicali, cavi elettrici etc.;
    - 7) Informazioni relative alle indagini effettuate per verificare lo stato e le condizioni delle condotte sottomarine;
    - 8) Ogni altra informazione ritenuta utile per fornire ulteriori dettagli al Progetto di rimozione.
  - c. Ingegneria di dettaglio
    - 1) Descrizione dell'opzione di rimozione individuata, sulla base di un'analisi multicriterio decisionale, del metodo di rimozione selezionato e del programma di smaltimento rifiuti predisposto;
    - 2) Descrizione della tipologia e delle categorie di rifiuti che dovranno essere gestiti durante lo svolgimento delle operazioni;
    - 3) Descrizione degli elementi o materiali che saranno eventualmente lasciati in situ al termine delle operazioni;
    - 4) In caso di rimozione parziale della sottostruttura, dettagli relativi al battente libero d'acqua che sarà garantito al termine delle operazioni;
    - 5) Lavori preparatori;
    - 6) Lavori di rimozione;
  - d. Costi stimati per la rimozione;

- e. Pianificazione delle operazioni con indicate le date di inizio e termine delle operazioni;
- f. Caratterizzazione dell'area interessata dal progetto di rimozione della piattaforma o infrastruttura connessa ed eventuale progetto di bonifica da concordare con ARPA competente;
- g. Programma di Monitoraggio ambientale post-rimozione;
- h. l'indicazione e descrizione dei lavori preparatori e di rimozione vera e propria.

2. I lavori preparatori per la rimozione di una piattaforma includono le seguenti attività da descrivere nel dettaglio:

- a. Pulizia e messa in sicurezza delle apparecchiature e delle linee comprensive anche dello spiazzamento dei fluidi residui ed il lavaggio.
- b. Marcatura delle linee di taglio pulizia delle aree di taglio.
- c. Rimozione di eventuali detriti e esecuzione scavo intorno ai pali di fondazione.
- d. Preparazione della sovrastruttura e della sottostruttura per le operazioni di rimozione.

3. I lavori di rimozione di una piattaforma includono le seguenti attività da descrivere nel dettaglio:

- a. Mezzi navali utilizzati e loro caratteristiche.
- b. Posizione e sistemi di taglio sottomarini e attrezzature utilizzate e monitoraggio delle operazioni.
- c. Descrizione, dimensione e peso di ogni parte rimossa.
- d. Descrizione dei lavori e loro sequenza.

4. Il progetto preliminare per la rimozione di condotta sottomarina deve prevedere:

- a. Una indagine per la verifica dello stato della condotta sottomarina e dello stato del fondo marino al termine delle operazioni.
- b. Descrizione delle operazioni di pulizia/bonifica delle condotte sottomarine.
- c. Mezzi navali utilizzati sia per le operazioni di pulizia che per il recupero della condotta sottomarina.

5. In caso di abbandono completo in situ della condotta sottomarina il progetto preliminare deve prevedere almeno:

- a. Una indagine per la verifica dello stato della condotta sottomarina.
- b. La descrizione delle operazioni di pulizia/bonifica delle condotte sottomarine.
- c. La disconnessione delle estremità della condotta da teste pozzo sottomarine e risers.
- d. Eventuale interrimento di tratti di condotta o loro protezione alternativa.
- e. Mezzi navali utilizzati.



**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLE PRESENTI LINEE GUIDA**

Il progetto preliminare di rimozione della piattaforma e delle strutture connesse in dismissione da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del decreto legislativo 152/2006 contiene, oltre alla documentazione di cui all'allegato 2, la seguente documentazione:

1. Sintesi non tecnica del progetto preliminare di dismissione.
2. Descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali interessate prima dell'avvio dei lavori preparatori e di rimozione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. localizzazione e descrizione di aree marine protette, parchi nazionali, siti rete Natura 2000, aree archeologiche marine, zone di tutela biologica, aree interessate da impianti di acquacoltura;
  - b. aree naturali protette, siti Natura 2000, aree interessate da "Important Bird Area", zone umide di importanza internazionale, zone di tutela biologica e aree comunque soggette a tutela ambientale;
  - c. caratteristiche meteo-climatiche del paraggio;
  - d. caratteristiche fisiche, chimiche della colonna d'acqua;
  - e. caratteristiche del fondale marino (morfologia, batimetria) e dei sedimenti superficiali (caratteristiche fisiche, chimiche ed ecotossicologiche). Per le modalità di prelievo dei campioni superficiali e per la caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica si può fare riferimento al Capitolo 2 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173 del 15 luglio 2016 concernente il "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";
  - f. principali biocenosi bentoniche (con verifica della presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico), popolazioni ittiche demersali e aree di nursery con particolare riferimento a specie di interesse commerciale, mammiferi e rettili marini, e avifauna;
  - g. principali attività socio-economiche (pesca, diporto, traffico marittimo) presenti in prossimità dell'area di rimozione piattaforma e strutture collegate;
3. Individuazione e stima dei possibili impatti sulle componenti ambientali e sulle attività socio-economiche sia diretti che indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei positivi e negativi connessi ai lavori di rimozione della piattaforma e delle strutture collegate, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. Individuazione e descrizioni delle azioni di progetto che possono generare impatti significativi negativi sull'ambiente (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rumore subacqueo, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, movimentazione sedimenti marini, presenza mezzi navali, illuminazione notturna, sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, trasporto materiale rimosso, utilizzo di risorse naturali, ecc.);
  - b. Componenti ambientali interessate dalle azioni di progetto (Atmosfera, fondale marino, ambiente idrico, flora, fauna, ecosistemi marini, paesaggio, attività socio-economiche, ecc.);
4. Descrizione delle misure previste per evitare, mitigare e/o compensare gli impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali interessate;



5. Descrizione delle pregresse attività di monitoraggio ambientale effettuate prima della realizzazione della piattaforma per la coltivazione di idrocarburi offshore e delle infrastrutture connesse e durante l'esercizio delle stesse;
6. Progetto di monitoraggio delle componenti ambientali redatto secondo gli indirizzi metodologici generali riportati nelle "Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale" del 18.12.2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
7. Misure di salvaguardia ambientale previste in occasione di eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi e di incidenti. (possono essere utilizzate le informazioni di cui alla relazione sui grandi rischi modificata).

